

**Delib.G.R. 19 novembre 2007, n. 1625 <sup>(1)</sup>.**

**Legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4, art. 31, comma 9 - Approvazione Linee-guida per la concessione di provvidenze economiche a favore di minori naturali.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 1° dicembre 2007, n. 55.

---

La Giunta regionale

(omissis)

Delibera

---

---

1) Approvare lo schema allegato "Linee-Guida per l'attuazione del *comma 9 dell'art. 31 della L.R. 14 febbraio 2007, n. 4* - Funzioni socio-assistenziali a favore di minori naturali" (allegato "A"), che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Dare mandato all'Ufficio regionale competente di attuare tutte le azioni conseguenti.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

---

---

Allegato A

**Linee-guida per l'attuazione del *comma 9 dell'art. 31 della L.R. 14 febbraio 2007, n. 4* -  
Funzioni socio-assistenziali a favore di minori naturali**

**Articolo 1**

*Le finalità.*

1. Le presenti linee-guida sono finalizzate a disciplinare l'emigrazione di contributi economici, in attuazione del *comma 9 dell'art. 31 della L.R. 14 febbraio 2007, n. 4*.

---

---

**Articolo 2**  
*I destinatari.*

1. I destinatari delle provvidenze di citi al presente atto sono:

a) le donne nubili, cittadine italiane residenti in uno dei comuni della Basilicata da almeno sei mesi che durante il periodo della gravidanza vivano sole ed in condizioni socio-economiche svantaggiate;

b) le madri nubili, cittadine italiane residenti in tino dei comuni della Basilicata da almeno sei mesi, che riconoscano individualmente i propri figli naturali e che vivano in condizioni socio-economiche svantaggiate;

c) le madri nubili straniere, in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi degli *articoli 5 e 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998* modificato dalla L. n. 189/2002 e residenti in Basilicata da almeno 12 mesi, che riconoscano individualmente i propri figli naturali e che vivano in condizioni socio-economiche svantaggiate.

---

---

**Articolo 3**  
*Gli strumenti.*

1. A sostegno dei destinatari, la regione promuove, oltre alla erogazione di contributi economici:

- la creazione della rete di servizi a sostegno del minore, e della sua famiglia fra le istituzioni, gli enti, i servizi e le associazioni interessate all'intervento;

- la promozione della cultura che guarda ai bambini ed agli adolescenti conte ad un bene comune da salvaguardare e curare.

---

---

**Articolo 4**  
*Il progetto di vita individualizzato (PVC).*

1. La rete integrata dei servizi opera prioritariamente attraverso:

- la definizione di un progetto di vita individualizzato (PVC), ossia una serie di azioni tese a rimuovere le cause che possono concorrere alla emarginazione e disadattamento del minore e della sua famiglia;

- l'affiancamento ed il supporto del genitore nella cura quotidiana del bambino qualora se ne presentasse la necessità.

2. Il progetto di vita individualizzato è predisposto dal Servizio sociale del Comune di residenza del destinatario, attraverso un case manager, che prende in carico la persona e la sua famiglia secondo le modalità previste dalla vigente normativa e cura gli adempimenti di cui alla L. n. 184/1983 e dalle modifiche introdotte dalla L. n. 149/2001.

3. Esso deve contenere:

- gli obiettivi generali ed obiettivi specifici, riferiti questi ultimi ai diversi attori del progetto;
- il raccordo con il PEI (progetto educativo individualizzato) se definito;
- la durata prevista;
- il programma degli interventi articolata per destinatari;
- i vincoli negoziati tra le parti e/o prescritti dall'autorità giudiziaria;
- gli impegni della famiglia;
- gli impegni dell'Ente (o degli Enti) che progetta l'intervento;
- la responsabilità dei singoli operatori per l'attuazione del programma degli interventi;
- la cadenza e modalità delle verifiche del progetto.

4. Al compimento del terzo anno di vita del minore, e qualora la madre risulti disoccupata, il programma degli interventi di cui al precedente punto 3 a lei destinato dovrà contenere azioni positive per l'inserimento lavorativo da convenire con i competenti servizi territoriali per l'impiego.

---

## **Articolo 5**

### *Le verifiche sull'andamento del PVI e la valutazione finale.*

1. Le attività di verifica ed aggiornamento del PVI servono:

- a coordinare gli interventi nella fase di messa in opera del progetto e delle sue fasi successive;
- ad aggiornare il progetto in rapporto all'evoluzione della situazione della famiglia di origine e dei bisogni del minore, nonché per far fronte ad eventuali difficoltà emergenti;
- a fare circolare, tra tutti i soggetti coinvolti, le informazioni utili alla gestione del progetto, in modo che ognuno si muova entro un quadro aggiornato della situazione e riceva le indicazioni per accedere alle risorse utili per affrontare i problemi del caso;
- a valutare i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti.

2. Di norma il PVI è aggiornato con cadenza annuale. L'incontro di aggiornamento è promosso dal case manager. Riunioni di verifica possono essere richiesti anche dai sottoscrittori del PVI.

---

---

### **Articolo 6**

*Il case manager.*

1. È l'assistente sociale del servizio sociale comunale che "prende in carico" la coppia madre-figlio, cura la proposta di PVI e la sua realizzazione una volta definito. Svolge il ruolo di raccordo tra gli attori del PVI e con altri soggetti di volta in volta interessati od interessabili alla realizzazione del PVI medesimo.

---

---

### **Articolo 7**

*Modalità di concessione del contributo economico.*

1. Le destinatarie possono inoltrare richiesta di contributo economico entro il dodicesimo mese dalla nascita di ciascun figlio naturale. Salvo variazioni del nucleo familiare e delle condizioni economiche, il contributo economico sarà corrisposto fino al compimento del diciottesimo anno del minore.

2. La corresponsione dei contributi economici di cui alle presenti linee-guida è subordinata alla presentazione di una domanda in carta semplice indirizzata al comune di residenza che conterrà tutte le generalità del richiedente, il codice fiscale e sarà corredata dei documenti appresso indicati:

a) certificato anagrafico contestuale (residenza, cittadinanza, stato civile);

b) certificazione di nascita del minore;

c) stato di famiglia;

d) la certificazione ISE di cui al D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

e) dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge l'eventuale ottenimento di contributi di sostegno al reddito a qualunque lo erogati da altri enti pubblici. La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione dell'Ente o altro soggetto erogatore e l'ammontare del contributo.

---

---

### **Articolo 8**

*Modalità di erogazione e misura del contributo economico.*

1. Il contributo economico è erogato in rate trimestrali posticipate entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio e decorre dal primo mese del mese successivo alla data di acquisizione della domanda, a condizione che la documentazione sia completa e la relazione socio-economica dell'assistente sociale del Comune di residenza sia positiva.
2. Il contributo mensile è determinato sulla base delle fasce contenute nell'allegata tabella "A" e sarà aggiornato periodicamente.
3. Il contributo mensile è maggiorato nella misura del 50% di quello spettante in presenza di minori con disabilità.
4. Dall'importo del contributo economico saranno detratti eventuali sostegni finanziari al reddito familiare accordati.
5. L'erogazione del contributo sarà sospeso per i seguenti motivi:
  - a. trasferimento del soggetto destinatario fuori dal territorio regionale;
  - b. provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria a di allontanamento del minore;
  - c. accertata falsità delle dichiarazioni prodotte a corredo della domanda;
  - d. riconoscimento del minore dal padre o dal coniuge della madre con altro cognome;
  - e. estinzione/riduzione dello svantaggio socio-economico del destinatario;
  - f. raggiungimento del diciottesimo anno d'età del minore.
6. Il contributo economico è erogato dal comune capofila di ciascun ambito socio-territoriale competente per territorio, su comunicazione del servizio sociale del comune di residenza.

---

---

## **Articolo 9**

### *Accertamento e controlli.*

1. Le verifiche inerenti g mantenimento dei requisiti e della situazione economica familiare sono a carico del comune di residenza del destinatario che annualmente richiede la documentazione relativa al D.Lgs. n. 109/1998 e successive modificazioni.
  2. Il nucleo familiare ha l'obbligo di comunicare eventuali variazione economiche ed anagrafiche entro il mese successivo a quello della avvenuta variazione.
- 
- 

## **Tabella A**

	Limite ISE	Importo trimestrale
Fascia A (1 figlio)	€ 5.869,71	€ 615,10
Fascia B (2 figli)	€ 7.661,97	€ 717,36
Fascia C (3 figli e oltre)	€ 9.239,44	€ 819,62

### **Modalità di erogazione e misura del contributo economico**

1. Il contributo economico è erogato in rate trimestrali posticipate, a decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di acquisizione della domanda, a condizione che la documentazione la completa e la relazione socio-economica dell'assistente sociale del Comune di residenza sia positiva.
  2. Il contributo mensile è determinato sulla base delle indicazioni contenute nella tabella e sarà aggiornato periodicamente.
  3. Il contributo mensile è maggiorato nella misura del 50% di quello spettante in presenza di minori con disabilità.
  4. Dall'importo del contributo economico saranno detratti eventuali sostegni finanziari al reddito familiare accordati.
  5. L'erogazione del contributo sarà sospeso per i seguenti motivi:
    - a. trasferimento del soggetto beneficiario fuori dal territorio regionale;
    - b. provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria di allontanamento del minore;
    - c. accertata falsità delle dichiarazioni predette a corredo della domanda;
    - d. modificate condizioni socio-economiche ed anagrafiche del nucleo familiare;
    - e. raggiungimento del diciottesimo anno d'età.
  6. Il contributo economico è erogato dal comune capofila di ciascun ambito socio-territoriale competente per territorio, su comunicazione del servizio sociale del comune di residenza.
-